

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(RUSSO)

e col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1964

Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — È vivamente sentita la necessità di adeguare l'Amministrazione statale, nel delicato settore delle Antichità e Belle arti, all'esigenza di un'azione più moderna ed efficace, attraverso un'ideale ed organica riforma del relativo ordinamento.

Finora detta Amministrazione, per poter assolvere i propri compiti istituzionali, che sono andati via via ampliandosi, ha dovuto sopperire alla deficienza di norme e di strutture, aggravata da una persistente scarsità di fondi di bilancio, ricorrendo anche, in taluni settori di attività, a particolari forme di gestioni fuori bilancio.

Il ricorso a tali gestioni — dovuto ad effettive esigenze di servizio e verificatosi nell'assenza di un idoneo ordinamento e di adeguati mezzi finanziari, e che ha assicurato indubbi concreti vantaggi allo Stato — va considerato sul piano di un processo storico, nel quale sono venuti a maturazione alcuni particolari aspetti dell'azione dello Stato in questo delicato settore.

Si è infatti, negli ultimi decenni, intensificato l'interesse per il mondo dell'arte da parte di sempre più larghi strati di popolazione, in dipendenza di una maggiore diffusione della cultura e dell'incremento del turismo.

Le manifestazioni di tale interesse sono varie e investono fondamentali aspetti della attività dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, dal restauro alle mostre d'arte, dalla tutela all'incremento e in genere alla valorizzazione del patrimonio artistico, dalla fornitura di materiale documentario alla ampliata funzione degli Istituti di antichità e d'arte.

In particolare, meritano di essere ricordati, sul piano esemplificativo, gli atti di liberalità in favore del patrimonio artistico nazionale, che sono da incoraggiare attraverso un'idonea disciplina.

Vanno poi segnalate le crescenti richieste, da parte di Istituti culturali, di riproduzioni fotografiche di opere d'arte e di fotografie aeree, e parallelamente la sempre più intensa domanda, da parte dei visitatori di musei, di fotografie e pubblicazioni d'arte.

È evidente che la soppressione delle gestioni fuori bilancio, cui il soddisfacimento delle dette richieste ha dato luogo, nell'assenza di apposite norme e di disponibilità di bilancio, non può coinvolgere il relativo servizio senza recare gravi danni sul piano scientifico e culturale. Di qui l'urgenza di una disciplina che ne assicuri la continuità.

In costante aumento è pure la domanda per l'uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di tenervi singole manifestazioni culturali e di effettuarvi riprese fotografiche, cinematografiche o televisive.

Va ancora osservato, in via esemplificativa, che l'elevarsi delle condizioni della vita sociale determina anche la necessità di dotare gli Istituti di antichità e di arte di particolari servizi di assistenza turistica, che rendano più confortevole la permanenza dei visitatori negli Istituti medesimi.

Questi servizi di carattere sussidiario sono stati finora espletati dalle cosiddette Casse di soccorso, esistenti presso gli Istituti di antichità e d'arte, e di cui è menzione all'articolo 15 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Attraverso tali Casse si è anzitutto provveduto alla vendita — effettuata dal personale di custodia, presso gli accennati Istituti — dei cataloghi, guide, riproduzioni e pub-

blicazioni artistiche, forniti da ditte specializzate, ripartendo gli utili — costituiti dallo sconto praticato dalle ditte sul prezzo di vendita — tra il personale degli Istituti stessi, per compensarlo delle particolari prestazioni, e destinandone una limitata percentuale a bisogni urgenti di detto personale.

In prosieguo di tempo l'attività delle Casse si è andata notevolmente allargando, sicché esse hanno costituito il centro di un particolare fenomeno, che, pur derivando la sua origine da sopravvenute necessità inerenti allo stesso progresso sociale, si è peraltro sviluppato in maniera anomala in quanto non preordinato e disciplinato da alcuna norma di legge e di regolamento, ma solamente da disposizioni ministeriali.

Invero, i motivi dell'allargamento della sfera di attività delle Casse di soccorso vanno ricercati nella necessità di introdurre ed incrementare alcune nuove attività, dirette ad assicurare un migliore raggiungimento dei compiti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, secondo una concezione più moderna e aggiornata, specialmente nell'interesse di coloro che beneficiano dei servizi di detta Amministrazione.

Non è più possibile infatti che, ai visitatori di Musei e di altri Istituti del genere, possa non concedersi una forma di assistenza turistica, che si manifesta attraverso servizi accessori quali i posti di ristoro, i bar ed i parcheggi, per non parlare dei moderni strumenti e mezzi, che possono rendere le visite più confortevoli e proficue.

Anche per tali attività accessorie, ma necessarie, che finora si sono svolte nella forma anomala di gestione fuori bilancio, si pone il problema di una regolamentazione.

L'unito disegno di legge, in considerazione della particolarità della materia e della urgenza di normalizzare una situazione, che si giustifica con i fini istituzionali dell'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle Antichità e belle arti, riconduce nell'ambito del bilancio dello Stato la gestione relativa ad alcuni servizi dimostratisi di indubbia utilità. In tal modo si assicurano per detta gestione i dovuti controlli, in quanto i relativi proventi sono versati

all'Erario e le eventuali spese gravano sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Sui singoli articoli del disegno di legge, si rileva quanto segue.

Nell'articolo 1, primo comma, sono soppresse tutte le gestioni fuori bilancio esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione e presso gli Istituti da questo dipendenti.

Correlativamente, nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, si stabilisce che tutte le somme pertinenti alle dette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge o conseguite successivamente a tale data, devono essere versate all'Erario; e, nel primo comma dell'articolo 17, che i beni comunque costituiti per effetto delle stesse gestioni sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

In corrispondenza dell'accennato principio generale, sono soppresse le « Casse di soccorso », esistenti presso gli Istituti di antichità e belle arti (articolo 3, primo comma).

Soppresse le vecchie gestioni, il disegno di legge riconduce nell'ambito del bilancio dello Stato alcuni servizi di indubbia utilità, di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle Antichità e belle arti.

Nell'articolo 2, che si riconnette al capoverso dell'articolo 29 della legge di contabilità generale dello Stato, viene dettata una apposita disciplina per gli atti di liberalità a scopo determinato, rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione della pubblica istruzione. In concreto, mentre si fa obbligo di versare all'Erario le somme elargite per i fini anzidetti, si prevede la riassegnazione di volta in volta al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in modo da renderne possibile la sollecita utilizzazione.

Si intendono così incoraggiare, nel settore delle Belle arti, gli atti di liberalità di privati che contribuiscono all'attività di restauro, di conservazione, d'incremento e di valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

In dipendenza della soppressione delle Casse di soccorso, si stabilisce, nell'articolo 3, secondo comma, che il Ministero della

pubblica istruzione provvede direttamente all'acquisto o alla vendita negli Istituti statali di antichità e d'arte dei cataloghi, guide, riproduzioni, pubblicazioni artistiche ed altro materiale congenere, riferentesi agli Istituti stessi e ai monumenti cittadini, salvo i casi in cui il Ministero della pubblica istruzione ritenga di dover affidare detta vendita in concessione.

Nel settimo comma dell'articolo 3, si vieta, salvo quanto è disposto dal regio decreto 29 marzo 1923, n. 798, l'attività di fotografo a scopo di lucro negli Istituti di antichità e d'arte e nei luoghi di interesse artistico o storico di proprietà dello Stato.

I successivi articoli 4 e 5 regolano la concessione, per manifestazioni culturali, e riprese fotografiche, cinematografiche o televisive, dell'uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali ed artistici indette da Amministrazioni statali (articolo 4, quarto comma).

Gli articoli 6 e 7 inquadrano nei principi della contabilità generale dello Stato le gestioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, nel senso che i proventi devono essere versati allo Erario, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Relativamente alle gestioni di cui agli articoli 4 e 5, si stabilisce, nel capoverso dell'articolo 7, che, in dipendenza dei versamenti in Tesoreria dei canoni per l'uso dei locali concessi a terzi, potranno disporsi, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi al Ministero della pubblica istruzione in relazione alle spese connesse con le manifestazioni di cui ai citati articoli 4 e 5.

È evidente la ragione di tale norma, che tende a non far gravare le dette spese sugli ordinari fondi di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Per soddisfare esigenze oggi largamente sentite, gli articoli 8 e 9 prevedono alcuni servizi di assistenza turistica, che rendano più confortevole la permanenza dei visitatori negli Istituti.

L'articolo 10 disciplina poi alcuni servizi di carattere sussidiario (vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi),

espletati dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale, dall'Opificio delle pietre dure e dagli altri Istituti statali di antichità e d'arte.

È prevista, all'articolo 11, l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di un apposito capitolo al quale affluirà il 30 per cento della differenza tra l'importo totale dei proventi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 10, e le spese sostenute; e ciò per compensare le prestazioni rese dal personale.

Gli articoli da 12 a 14 contengono disposizioni di carattere contabile, mentre l'articolo 15 stabilisce che, in caso di disaccordo sulla determinazione del canone e del corrispettivo in genere, decide il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Nell'articolo 16 è previsto l'obbligo della giustificazione, mediante la presentazione dei conti giudiziali, delle somme comunque affluite alle gestioni fuori bilancio dell'Amministrazione della pubblica istruzione e degli Istituti da questa dipendenti, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge; e si stabilisce che gli ordinatori di spese e gli agenti contabili delle somme gestite fuori bilancio nel detto quinquennio sono responsabili dei danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo o colpa grave.

Questo articolo risponde ad evidenti ragioni di equità. Si è infatti già rilevato che nella specie trattasi di gestioni fuori bilancio dovute a particolari effettive esigenze di

servizio (accentuatesi nel secondo dopoguerra) e sorte nella carenza di un idoneo ordinamento e di adeguati fondi di bilancio; e che tali gestioni hanno procurato allo Stato indubbi notevoli vantaggi.

Come è stato osservato, oltre all'obbligo di versare all'Erario le somme pertinenti alle gestioni di cui trattasi (articolo 1), è stabilito che i beni, costituiti per effetto di dette gestioni, sono acquisiti al patrimonio dello Stato (articolo 17).

È infine previsto, all'articolo 18, un apposito regolamento per l'esecuzione della proposta legge.

* * *

Da quanto si è esposto risultano chiare la opportunità e l'urgenza del presente disegno di legge. In sostanza, mentre si vuole — nel particolare settore dell'Amministrazione statale delle Antichità e belle arti, che presenta evidenti spiccate caratteristiche — ribadire il divieto di gestioni fuori bilancio, s'intende tuttavia mantenere e disciplinare per l'avvenire, dal punto di vista amministrativo-contabile, alcuni servizi dimostratisi di indubbia utilità.

Com'è ovvio, il proposto disegno di legge non esclude, ma anzi impegna ad una radicale ed organica riforma, anche sul piano amministrativo-contabile, dell'apparato statale delle Antichità e belle arti, per adeguarlo alle esigenze di una più dinamica ed efficiente azione nell'interesse del patrimonio artistico e paesistico della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse tutte le gestioni fuori bilancio, autorizzate o meno da leggi, esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Le somme elargite da Enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta con decreto del Ministro del tesoro, assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.

Art. 3.

Le « Casse di soccorso » di cui all'articolo 15 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, esistenti presso gli Istituti di antichità e d'arte, sono soppresse.

Il Ministero della pubblica istruzione, salvi i casi in cui non ritenga di dover affidare la vendita medesima in concessione da aggiu-

dicare con gara a licitazione privata, provvede direttamente all'acquisto ed alla vendita nei propri Istituti dei cataloghi, delle guide, delle riproduzioni e pubblicazioni artistiche e di altro materiale congenere riferentesi agli Istituti stessi ed ai monumenti cittadini.

Per le spese inerenti all'acquisto dei materiali di cui al precedente comma e da venderli direttamente dagli Istituti interessati, sarà iscritto apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad assegnare al predetto capitolo, con propri decreti, i fondi all'uopo necessari, in relazione ai versamenti effettuati in entrata ai sensi del predetto articolo 1.

Per le concessioni a terzi del servizio di vendita di cui al precedente secondo comma, le relative convenzioni sono stipulate e approvate dagli Organi dell'Amministrazione finanziaria secondo le norme di competenza stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

Il canone per l'uso dei locali da parte del concessionario è determinato, tenuto anche conto del carattere dell'attività del concessionario stesso dai competenti Organi periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Salvo quanto disposto dal regio decreto 29 marzo 1923, n. 798, è vietata l'attività di fotografo a scopo di lucro negli Istituti statali di antichità e d'arte e nei luoghi d'interesse artistico o storico di proprietà dello Stato.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ciascuna manifestazione culturale e ripresa fotografica, cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie è dovuto in ogni caso un canone da determinarsi dalla Amministrazione finanziaria, d'intesa con i competenti organi del Ministero della pub-

blica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario.

L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipula ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini esclusivamente culturali o artistici, indette da organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione o delle altre Amministrazioni statali.

In tali casi deve essere data preventiva comunicazione, di volta in volta, al Ministero della pubblica istruzione ed all'Intendente di finanza competente per territorio.

Art. 5.

Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna alla Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 4, l'uso dei beni predetti può essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero.

I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro Ufficio al quale sono in consegna i beni, nonchè alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827 e successive modificazioni.

Art. 6.

I proventi derivanti dalle vendite di cui al secondo comma del precedente articolo 3 sono versati, periodicamente, dagli Uffici che li riscuotono in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

I canoni delle concessioni di cui al quinto comma del predetto articolo 3 sono versati al competente Ufficio del registro dai concessionari con imputazione al capitolo « proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Le somme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono versate dal richiedente l'uso dei beni dello Stato al competente Ufficio del registro con imputazione al capitolo « proventi delle concessioni di demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente potranno disporsi, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in relazione alle spese connesse con le manifestazioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 8.

La gestione eventuale di ristoranti, bar, posti di ristoro e di altri servizi di assistenza turistica riconosciuti utili dal Ministero della pubblica istruzione negli Istituti statali di antichità e d'arte e nei luoghi d'interesse artistico o storico di proprietà dello Stato è data dall'Amministrazione finanziaria in concessione a ditte che diano ampie garanzie mediante gara a licitazione privata indetta d'intesa con quella della pubblica istruzione.

L'installazione di informatori meccanici o elettronici, di binocoli fissi e la vendita di tabacchi e di francobolli sono date dalla Amministrazione finanziaria in concessione, d'intesa con l'Amministrazione della pub-

blica istruzione, mediante trattativa privata a ditte che diano ampie garanzie.

I canoni dovuti per le concessioni indicate ai precedenti commi primo e secondo sono determinati dall'Amministrazione finanziaria, d'intesa con i competenti organi della Amministrazione della pubblica istruzione, e sono versati al competente Ufficio del registro con imputazione al capitolo « proventi delle concessioni di beni del demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

Le convenzioni relative alle suddette concessioni sono stipulate ed approvate dagli organi dell'Amministrazione finanziaria secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Alla stipulazione delle predette convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Per la vendita dei francobolli i concessionari devono anche essere muniti di apposita autorizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 9.

Gli introiti per posteggio di auto, per l'uso di ascensori o di telefono e di guardaroba debbono essere versati dagli Istituti d'antichità e d'arte interessati in Tesoreria a periodi mensili con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri Istituti statali di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, negativi fotografici, calchi, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti Istituti.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà istituito apposito capitolo al quale, con decreti del Ministro del tesoro sarà iscritto il 30 per cento della differenza tra l'importo totale dei proventi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 10 e le spese sostenute, per compensare le prestazioni rese dal personale degli Istituti dipendenti dall'Amministrazione della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, saranno stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione.

Art. 12.

Per i materiali di cui al precedente articolo 3, comma terzo, e per le somme ricavate dalle vendite, dai lavori e forniture di cui agli articoli 3, comma terzo, 9 e 10 della presente legge, i relativi conti giudiziali sono presentati alle competenti Ragionerie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste inoltrati alla Corte dei conti per il giudizio di competenza.

Art. 13.

Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle Intendenze di finanza.

Il controllo spettante alla Corte dei conti sarà rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.

Art. 14.

Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione di beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono effettuati presso gli Uffici del registro competenti a riscuotere i canoni o i corrispettivi in genere, con le norme previste dalle istruzioni di contabilità, approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 aprile 1888.

Art. 15.

In caso di disaccordo tra gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 16.

Delle somme comunque affluite, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, alle gestioni fuori bilancio dell'Amministrazione della pubblica istruzione e degli Istituti da questa dipendenti, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili delle somme gestite fuori bilancio nel quinquennio suddetto sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente ai danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo o colpa grave.

Art. 17.

I beni comunque costituiti per effetto di gestioni fuori bilancio autorizzate o meno da leggi, svoltesi od esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

a) l'elenco di tutte le gestioni fuori bilancio di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;

b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con fondi di gestioni fuori bilancio.

Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro i quali hanno facoltà di dare rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 18.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.